

Spett.le

[●]

Alla cortese attenzione di [●]

Milano, [●]

Egregi Signori,

**Oggetto:** Contratto di Finanziamento di importo complessivo pari a Euro [●]

Facendo seguito alle intese intercorse, Vi sottoponiamo la seguente proposta di contratto di finanziamento e Vi chiediamo di trascrivere il testo della presente su Vostra carta intestata e di volerla cortesemente trasmettere sottoscritta in segno di piena, incondizionata ed integrale accettazione.

\*\*\*

## CONTRATTO DI FINANZIAMENTO [\*]<sup>1</sup>

tra

**Finlombarda S.p.A.**, con sede legale in Piazza Gae Aulenti 1, Torre B, 20214 Milano, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi e codice fiscale 01445100157, società iscritta all'Albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo n. 385/1993 al numero 124, società soggetta a direzione e coordinamento di Regione Lombardia ("**Finlombarda**" o il "**Finanziatore**");

e

[●], con sede legale in [●], codice fiscale, partita IVA e iscrizione nel Registro delle Imprese di [●] n. [●] (il "**Soggetto Beneficiario**");

(il Finanziatore e il Beneficiario di seguito, congiuntamente, le "**Parti**").

### PREMESSO CHE

- i. Al Soggetto Beneficiario è stato concesso un contributo a fondo perduto, del valore di [●] per finanziare un progetto denominato [●] con CUP [●] (il "**Progetto**") come da provvedimento n. [●], di [●], emesso in data [●] [Allegato];
- ii. Il Soggetto Beneficiario ha partecipato all'iniziativa "*Anticipo Contributi*", promossa dal Finanziatore con avviso pubblicato sul BURL n. 12 Serie Avvisi e Concorsi in data 19 marzo 2025 richiedendo un finanziamento in anticipazione del contributo di cui alla premessa precedente per un importo massimo complessivo in linea capitale di Euro [●]([●]);
- iii. il Finanziatore, a seguito di specifica istruttoria volta a verificare la sussistenza dei requisiti e del merito creditizio del Soggetto Beneficiario, facendo affidamento, tra l'altro, sulla veridicità, completezza, correttezza e congruenza dei dati e delle informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie fornite dal Soggetto Beneficiario, ha acconsentito ad accordare un finanziamento di [●] mesi per un importo pari ad Euro [●]([●]), ai termini ed alle condizioni di cui al presente Contratto;
- iv. con la sottoscrizione del presente Contratto, le Parti intendono dar corso all'operazione di Finanziamento descritta nella precedente premessa e disciplinare i reciproci rapporti (ii).

---

<sup>1</sup> [\*] Il presente schema di contratto potrà essere integrato e/o modificato in ragione delle specificità del Soggetto Beneficiario e/o delle prescrizioni dettate in sede di concessione del Finanziamento.

\*\*\*

Tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue.

## 1. Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

## 2. Definizioni

### 2.1. Definizioni

Ai fini del presente Contratto di finanziamento, in aggiunta ai termini e alle espressioni definiti in altre parti dello stesso, i termini indicati avranno il significato ad essi attribuito di seguito:

- ✓ **“Avviso”**: indica l’avviso pubblicato sul BURL n. 12 Serie Avviso e Concorsi in data 19 marzo 2025 avente ad oggetto l’iniziativa “Anticipo Contributi”, promossa da Finlombarda;
- ✓ **“Codice Etico”**: indica il documento contenente i principi etici e comportamentali adottati dal Finanziatore, pubblicato sulla pagina internet [www.finlombarda.it](http://www.finlombarda.it), come di tempo in tempo modificato e integrato.
- ✓ **“Contratto”**: indica il presente contratto di finanziamento sottoscritto dal Finanziatore con il Soggetto Beneficiario a seguito della concessione del Finanziamento in anticipazione del Contributo;
- ✓ **“Contributo”**: indica il contributo fondo perduto, concesso al Soggetto Beneficiario con provvedimento n. [●], di [●], emesso in data [●] e non ancora erogato;
- ✓ **“Data di Erogazione”**: indica la data in cui viene erogato il Finanziamento che cade [●] giorni dalla sottoscrizione del Contratto;
- ✓ **“Data/e di Pagamento”**: indica il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre di ciascun anno solare;
- ✓ **“Data di Scadenza Finale”**: indica il giorno [●] [31 marzo, 30 giugno, 30 settembre o 31 dicembre] in cui il Soggetto Beneficiario deve rimborsare il Finanziamento;
- ✓ **“Data di Sottoscrizione”**: indica la data di sottoscrizione del presente Contratto, che coincide con la data di accettazione della proposta da parte

del Soggetto Beneficiario;

- ✓ **“Decreto 231”**: indica il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300”, ed eventuali successive modifiche e integrazioni.
- ✓ **“Documenti Finanziari”**: indica
  - (a) il presente Contratto;
  - (b) il Mandato irrevocabile di pagamento;
- ✓ **“Domanda”**: indica la domanda di partecipazione del Soggetto Beneficiario all’Iniziativa;
- ✓ **“Evento Pregiudizievole”**: indica qualsiasi evento, atto, circostanza o mutamento di condizioni che possa, direttamente o indirettamente, secondo il giudizio del Finanziatore, avere un impatto negativo su:
  - la capacità del Soggetto Beneficiario di adempiere alle obbligazioni a suo carico derivanti dal presente Contratto;
  - sulla situazione (giuridica, economica, finanziaria, patrimoniale) attuale e prospettica del Soggetto Beneficiario;
  - la validità e/o l’efficacia e/o (laddove applicabile) opponibilità e/o escutibilità del Contratto e/ o l’esercizio dei diritti del Finanziatore in relazione allo stesso, inclusa la validità e/o l’efficacia del mandato irrevocabile di pagamento;
- ✓ **“Finanziamento”**: indica il finanziamento oggetto del presente Contratto concesso dal Finanziatore in favore del Soggetto Beneficiario in anticipazione del Contributo;
- ✓ **“Giorno Lavorativo”**: indica un giorno in cui le banche operanti sulla piazza di Milano sono aperte per l’esercizio della loro normale attività; si intende che ogni giorno semifestivo per le banche sulla piazza di Milano non sarà considerato Giorno Lavorativo nel caso in cui un termine previsto nel presente Contratto scada in tale giorno;
- ✓ **“Iniziativa”**: indica l’iniziativa “Anticipazione Contributi” di cui all’Avviso;
- ✓ **“Mandato irrevocabile di pagamento”**: indica il mandato irrevocabile di pagamento in favore di Finlombarda cui è subordinata la sottoscrizione del presente Contatto, con cui il Soggetto Beneficiario conferisce alla Banca

presso cui è aperto il conto corrente di cui all'art. 6 del presente Contratto mandato irrevocabile per effettuare il pagamento in favore del Finanziatore delle somme erogate a titolo di Contributo; il mandato deve essere valido e vincolante, redatto in conformità all'Avviso e debitamente sottoscritto, previa approvazione di Finlombarda, dal Soggetto Beneficiario e, per accettazione, dalla Banca;

- ✓ **“Modello di Organizzazione”** indica il modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dal Finanziatore ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, pubblicato sulla pagina internet [www.finlombarda.it](http://www.finlombarda.it), come di tempo in tempo modificato e integrato;
- ✓ **“Parametro Base”**: indica il tasso di interesse Euro Interbank Offered Rate, ossia il tasso al quale i depositi interbancari a termine sono offerti da una primaria banca ad un'altra primaria banca per l'area euro, rilevato a tre (3) mesi, su base 360 giorni, arrotondato per eccesso a 1/1.000, quale rilevato dall'European Money Markets Institute alle ore 11:00 del secondo giorno lavorativo precedente alla data di pagamento relativa al periodo di interessi precedente (due giorni lavorativi antecedenti il 31 dicembre per la rata scadente il 31 marzo immediatamente successivo, due giorni lavorativi antecedenti il 31 marzo per la rata scadente il 30 giugno immediatamente successivo, due giorni lavorativi antecedenti il 30 giugno per la rata scadente il 30 settembre immediatamente successivo e due giorni lavorativi antecedenti il 31 settembre per la rata scadente il 31 dicembre immediatamente successivo) e pubblicato sui circuiti telematici Bloomberg e/o Reuters e/o su “Il Sole 24 Ore”, ovvero qualsiasi altro tasso che dovesse sostituire ufficialmente l'Euribor in futuro. Qualora l'Euribor preso a riferimento fosse negativo, esso sarà considerato pari a zero. In caso di variazione sostanziale o cessazione dell'Euribor, il Parametro Base alternativo sarà determinato in conformità a quanto indicato nel piano di sostituzione previsto dall'art. 28, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/1011, pubblicato sul sito internet di Finlombarda nella sezione Trasparenza e comunicato al Beneficiario nel rispetto di quanto previsto dall'art. 118-bis del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385;
- ✓ **“Periodo di Interessi”**: indica ogni periodo di conteggio degli interessi sul Finanziamento effettuato ai sensi dell'Articolo 7.1 (*Periodo di Interessi*) del

presente Contratto;

- ✓ **“Procedura Concorsuale”**: indica (i) qualsiasi liquidazione, procedura concorsuale prevista dal Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al D.Lgs.n. 14/2019 e ss.mm.ii., inclusi la liquidazione giudiziale, il concordato preventivo, concordato preventivo in bianco, concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, nonché la liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria ai sensi del d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270 ovvero ai sensi del d.l. 23 dicembre 2003, n. 347, convertito in legge 18 febbraio 2004, n. 39, (ii) qualsivoglia analoga procedura, anche ai sensi della Legge Fallimentare di cui al r.d. 267/1942, ove applicabile.

## 2.2. Interpretazione

Salvo sia diversamente indicato nel presente Contratto, ogni riferimento a:

**“Allegato”** sarà interpretato come un riferimento ad un allegato al presente Contratto;

**“articolo”** e/o **“paragrafo”** sarà interpretato come un riferimento ad un articolo e/o paragrafo del presente Contratto;

**“autorità”** indica qualsiasi autorità e/o ente internazionale, sopra nazionale, nazionale, locale, legislativa, normativa, giurisdizionale, amministrativa, pubblica, privata, indipendente avente, in virtù di legge, potere, giurisdizione, competenza sulle Società del Gruppo;

**“autorizzazione”** indica anche qualsiasi autorizzazione, concessione, consenso, esenzione, registrazione, licenza, nulla osta, ordine, permesso, (e i riferimenti all’ottenimento di **“autorizzazione”** deve essere interpretato conformemente) emesso o da emettere da parte di qualsiasi autorità;

**“debito”** sarà interpretato in modo da includere qualsiasi obbligazione pecuniaria che comporti il pagamento di somme di denaro;

**“imposta”** sarà interpretato in modo da includere qualsiasi imposta (compresa l’IVA), tassa, tributo od onere di natura analoga, inclusi gli interessi e le penalità conseguenti al mancato o ritardato pagamento delle stesse;

**“mese”** costituirà un riferimento ad un mese del calendario comune;

Qualsiasi riferimento ad un genere includerà anche l’altro genere, l’uso di parole al singolare includerà anche il plurale e viceversa, salvo che non sia

diversamente specificato.

### **3. Oggetto del Finanziamento**

Il Finanziatore concede al Soggetto Beneficiario, che accetta, un Finanziamento della durata di [●] mesi comprensivo del preammortamento tecnico necessario per allineare la scadenza dei periodi di interessi alla prima scadenza utile, per un ammontare massimo complessivo in linea capitale pari a Euro [●] ([●]), da erogarsi alle condizioni previste dal presente Contratto a titolo di anticipazione del Contributo.

### **4. Condizioni sospensive all'erogazione**

L'erogazione del Finanziamento sarà effettuata dal Finanziatore solo previa verifica delle seguenti condizioni sospensive:

- (a) assenza di irregolarità (rate scadute e/o non pagate oltre i 30 giorni) nei pagamenti relativi ad altri rapporti di finanziamento del Soggetto Beneficiario a valere su fondi di Regione Lombardia gestiti dal Finanziatore a valere su altri fondi di Regione Lombardia o su fondi propri; in caso di riscontrata irregolarità, il Finanziatore invierà una comunicazione al Soggetto Beneficiario e l'erogazione sarà sospesa per un periodo non superiore a 60 (sessanta) giorni solari decorso il quale, al perdurare della situazione di irregolarità, il Finanziatore procederà con la risoluzione del presente Contratto come prescritto dall'Articolo 9;
- (b) consegna al Finanziatore di una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto Beneficiario avente ad oggetto le attestazioni e le garanzie di cui al seguente Articolo 5.

### **5. Dichiarazioni e garanzie**

Il Soggetto Beneficiario rilascia a beneficio del Finanziatore le dichiarazioni riportate di seguito.

Il Soggetto Beneficiario prende atto che la veridicità e completezza delle dichiarazioni e garanzie ha costituito elemento determinante ed essenziale ai fini della conclusione del presente Contratto da parte del Finanziatore.

#### **5.1. Struttura societaria**

Il capitale sociale del Soggetto Beneficiario, interamente sottoscritto e versato, ammonta ad Euro [●] ed il Socio di Riferimento detiene una partecipazione sociale pari al [●] del capitale sociale di [●].

## **5.2. Capacità**

Il Soggetto Beneficiario è società regolarmente costituita ed esistente, conformemente al proprio statuto, e secondo l'ordinamento giuridico italiano e con piena capacità giuridica di esercitare l'attività da ciascuna di esse attualmente svolta.

## **5.3. Poteri**

Il Soggetto Beneficiario ha adottato tutte le delibere necessarie e ha debitamente conferito i poteri necessari per la sottoscrizione e l'adempimento dei Documenti Finanziari.

## **5.4. Autorizzazioni**

La stipulazione, adempimento ed esecuzione dei Documenti Finanziari di cui il Soggetto Beneficiario è parte non violano alcuna disposizione di legge o regolamento, di autorità amministrativa o altro provvedimento di qualsivoglia altra natura applicabile al Soggetto Beneficiario, né costituiscono violazione di altri accordi che lo stesso abbia in essere con terzi. Il Soggetto Beneficiario ha ottenuto ogni autorizzazione, o qualsivoglia altro atto che possa essere necessario a validamente concludere e dare esecuzione ai Documenti Finanziari. La stipulazione e/o l'esecuzione da parte del Soggetto Beneficiario dei Documenti Finanziari non violano, e le operazioni contemplate dagli stessi Documenti Finanziari non richiedono, alcuna autorizzazione, tempo per tempo necessaria, che il Soggetto Beneficiario non abbia ottenuto e non violano, o comunque sono in contrasto con:

- alcuna disposizione di legge o regolamento, di autorità amministrativa o altro provvedimento applicabile di qualsiasi altra natura avente forza di legge e/o autorizzazione ad essi applicabile;
- alcuna previsione contenuta nello statuto sociale.

### **5.5. Evento Pregiudizievole ed Eventi Rilevanti**

Non si sono verificati eventi relativi al Soggetto Beneficiario che comportino o possano comportare il verificarsi di un Evento Pregiudizievole o di un Evento Rilevante come definiti dal presente Contratto.

### **5.6. Antiriciclaggio e contenzioso**

Non sono in essere né sono minacciati nei confronti del Soggetto Beneficiario vertenze, contenziosi, istanze, cause, procedimenti arbitrali, amministrativi o giudiziali (anche di natura fiscale, previdenziale, antinfortunistica, ambientale, di tutela della riservatezza, di antiriciclaggio e/o di osservanza della normativa finanziaria e dei mercati) e/o misure e/o sentenze ai sensi del Decreto 231 la cui decisione, se sfavorevole, possa comportare un Evento Pregiudizievole, ad eccezione di qualsiasi vertenza, istanza, causa, procedimento arbitrale, amministrativo o giudiziale in relazione ai quali (i) sulla base del parere di un primario studio legale, si possa ragionevolmente escludere un esito sfavorevole (restando inteso che gli onorari e qualsiasi costo o spesa legati alla redazione e al rilascio di tale parere saranno a carico del Soggetto Beneficiario); o (ii) siano stati effettuati degli accantonamenti per rischi e oneri ai sensi e per gli effetti dell'art. 2424-bis, comma 3 del Codice Civile.

Il Soggetto Beneficiario dichiara di possedere strutture e presidi organizzativi idonei a consentire il puntuale espletamento degli obblighi di cui alla normativa antiriciclaggio.

Il Soggetto Beneficiario dichiara (i) di non essere a conoscenza di procedimenti in essere o già conclusi con condanna, a carico di propri organi, dipendenti o collaboratori in relazione a reati presupposto di responsabilità amministrativa dell'ente come previsti dal Decreto 231, e (ii) che non sussistono pronunce emesse direttamente a proprio carico ai sensi del Decreto 231.

Il Soggetto Beneficiario ha e mantiene in essere tutte le policy, procedure, controlli e cautele necessari al fine di prevenire la violazione delle normative di cui al Decreto 231.

### **5.7. Insolvenza e procedure concorsuali**

Il Soggetto Beneficiario non è in situazioni di crisi, non è insolvente e/o non si trova in alcuna delle situazioni previste dagli articoli 2446 (*"Riduzione del capitale*

*per perdite*) e 2447 (*“Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale”*) nonché 2482-bis e/o 2482-ter del Codice Civile o in situazioni equivalenti secondo l’ordinamento giuridico di appartenenza. Il Beneficiario non è stato dichiarato fallito né è stata intrapresa alcuna azione per farlo dichiarare fallito ovvero per assoggettarle ad una qualsiasi altra procedura concorsuale o a liquidazione volontaria.

#### **5.8. Correttezza e accuratezza delle informazioni**

Tutte le dichiarazioni e le informazioni riguardanti il Soggetto Beneficiario e menzionate nei Documenti Finanziari o altrimenti fornite al Finanziatore, nonché tutti i documenti tempo per tempo forniti al Finanziatore, sono veritieri, corretti, completi ed accurati sotto ogni aspetto sostanziale alla data in cui sono stati forniti e il Soggetto Beneficiario ha comunicato al Finanziatore ogni sostanziale aggiornamento delle suddette dichiarazioni e informazioni intervenuto successivamente alla data in cui sono stati forniti.

#### **6. Erogazione del Finanziamento**

Il Finanziamento sarà erogato dal Finanziatore al Soggetto Beneficiario in un’unica soluzione alla Data di Erogazione.

L’erogazione avrà luogo mediante bonifico sul conto corrente intestato al Soggetto Beneficiario aperto presso [●] ed avente le seguenti coordinate bancarie [●] (di seguito **Conto Corrente**). Sul medesimo Conto Corrente dovrà essere accreditata anche il Contributo.

#### **7. Interessi**

Il Soggetto Beneficiario corrisponderà al Finanziatore, a valere sulle somme erogate e non rimborsate del Finanziamento, gli interessi di volta in volta maturati, per ciascun periodo di Interessi, ad un tasso variabile pari al Parametro Base più uno spread pari a [●] bps.

Il Finanziatore determinerà il Parametro Base e il Tasso di Interesse applicabili a ciascun Periodo di Interessi. Ogni rilevazione del Tasso di Interesse effettuato dal Finanziatore ai sensi del presente Contratto dovrà ritenersi, in mancanza di errore manifesto, definitivo e vincolante per il Soggetto Beneficiario.

### **7.1. Periodo di interessi**

Ciascun periodo di interessi del Finanziamento sarà calcolato come segue:

- a) il primo periodo di interessi decorrerà dalla Data di Erogazione del Finanziamento (inclusa), fino alla data del [●] esclusa *[31 marzo o il 30 giugno o il 30 settembre o il 31 dicembre (esclusa) più vicina alla Data di Erogazione]*;
- b) il secondo e i successivi periodi di interessi avranno durata trimestrale scadente rispettivamente al 31 marzo (escluso), il 30 giugno (escluso), il 30 settembre (escluso) e il 31 dicembre (escluso) di ogni anno.

Le rate dovranno essere pagate nel rispetto del piano di ammortamento allegato al presente Contratto quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

### **7.2. Pagamento degli Interessi**

Gli interessi saranno calcolati in via posticipata a ciascuna Data di Pagamento, sulla base dei giorni effettivi, divisore 360, computando il primo giorno del Periodo di Interessi ed escludendo l'ultimo giorno dello stesso.

L'importo della rata interessi sarà corrisposto dal Soggetto Beneficiario al Finanziatore, in via posticipata, con valuta pari all'ultimo giorno di ciascun Periodo di Interessi.

Qualora il giorno previsto per il pagamento degli interessi non coincida con un Giorno Lavorativo, la valuta di pagamento si intende prorogata al Giorno Lavorativo immediatamente successivo, sempre che ciò non comporti il passaggio al mese solare successivo, nel qual caso il pagamento sarà anticipato al Giorno Lavorativo immediatamente precedente, senza alcuna variazione del Periodo di Interessi.

In nessun caso il pagamento degli interessi potrà avvenire con valuta successiva alla Data di Rimborso Finale.

### **7.3. Interessi di mora**

In tutte le ipotesi di ritardato pagamento, sugli importi non pagati tempestivamente saranno applicati gli interessi di mora, pari al tasso di interesse applicabile secondo quanto stabilito dal precedente art. 7.1 maggiorati di 200 punti base per anno, calcolati sul numero di giorni di ritardo effettivamente trascorsi e con base di calcolo annuo divisore 360.

Gli interessi di mora decorrono di diritto, a fronte del mancato pagamento delle somme alla scadenza dovuta, senza la necessità di alcuna intimazione né formale dichiarazione di messa in mora da parte del Finanziatore, bensì soltanto per l'avvenuta scadenza del termine e saranno applicati sino alla data dell'effettivo pagamento, senza pregiudizio della facoltà del Finanziatore di dichiarare risolto il Contratto ex articolo 1456 del Codice Civile per inadempimento del Soggetto Beneficiario, con contestuale richiesta di rimborso integrale di ogni somma dovuta per capitale, interessi, somme accessorie e ulteriori danni, accertati e conseguenti al suddetto inadempimento.

#### **7.4. Limite legale al tasso di interessi**

Resta inteso che, qualora l'importo risultante dalla somma dovuta a titolo di commissioni, interessi (inclusi gli interessi di mora) ed altri oneri dovuti ai sensi del Contratto, dovesse eccedere il limite massimo consentito dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 (*"Disposizioni in materia di usura"*) (come successivamente modificata e/o integrata) e relativa normativa attuativa ovvero una soglia massima obbligatoria imposta da previsione imperativa di legge, tale importo si intenderà automaticamente ridotto entro il limite massimo consentito dalla citata normativa.

#### **7.5. Clausola di *fallback***

In caso di variazione sostanziale o cessazione del Parametro Base, l'indice alternativo sarà determinato in conformità a quanto indicato nel piano di sostituzione previsto dall'art. 28, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/1011, pubblicato sul sito internet di Finlombarda nella sezione Trasparenza e comunicato al Soggetto Beneficiario nel rispetto di quanto previsto dall'art. 118-bis del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385.

### **8. Pagamenti**

#### **8.1. Luogo e modalità di pagamento**

Tutti i pagamenti da parte del Soggetto Beneficiario in conformità ai Documenti Finanziari dovranno essere effettuati al Finanziatore sul conto corrente IBAN [●] ovvero sul diverso conto bancario di volta in volta comunicato dallo stesso con un preavviso di almeno 10 (dieci) Giorni Lavorativi.

## **8.2. Valuta**

Tutti i pagamenti effettuati ai sensi dei Documenti Finanziari devono essere effettuati in Euro.

## **8.3. Divieto di opporre eccezioni**

Fermo restando il disposto di cui all'articolo 1462 del Codice, tutti i pagamenti eseguiti ad opera del Soggetto Beneficiario in conformità ai Documenti Finanziari devono essere eseguiti senza che possa essere eccepita alcuna compensazione, eccezione o altra pretesa. Eventuali eccezioni o pretese potranno essere fatte valere successivamente al pagamento.

## **8.4. Imputazione dei proventi**

Il Finanziatore ed il Soggetto Beneficiario concordano che, anche in deroga all'articolo 1193 del Codice Civile, tutti i pagamenti ricevuti dal Finanziatore in conformità ai Documenti Finanziari, saranno allocati:

- a) in primo luogo, a pagamento dei costi e spese dovuti e non pagati ai sensi dei Documenti Finanziari;
- b) in secondo luogo, a pagamento degli interessi maturati (ivi compresi gli eventuali interessi di mora) o commissioni dovute al Finanziatore e non pagate ai sensi dei Documenti Finanziari;
- c) in terzo luogo, alle somme dovute a qualsiasi altro titolo ai sensi dei Documenti Finanziari.

## **9. Rimborso del Finanziamento**

Fermo restando quanto previsto ai successivi punti 9.1, 9.2. e 9.3, il Soggetto Beneficiario dovrà rimborsare il Finanziamento in un'unica soluzione entro la Data di scadenza finale.

Nel periodo di ammortamento le rate sono costituite solo dalla quota interessi, secondo il piano di ammortamento allegato al presente Contratto.

### **9.1. Rimborso anticipato volontario**

Il Soggetto Beneficiario, con preavviso scritto al Finanziatore di almeno 15

(quindici) giorni, potrà in ogni momento rimborsare anticipatamente, in tutto o in parte, il Finanziamento, a condizione che la data del rimborso anticipato coincida con una Data di Pagamento.

I rimborsi anticipati parziali volontari dovranno essere effettuati per importi minimi di Euro [●] ([●]) o superiori, purché multipli di Euro [●] ([●]) ovvero dovranno coincidere con l'intero importo in linea capitale del Finanziamento in essere al momento del rimborso.

Gli importi rimborsati anticipatamente ai sensi del presente articolo non potranno in nessun caso essere riutilizzati dal Soggetto Beneficiario e verranno definitivamente e automaticamente cancellati.

La comunicazione di rimborso, una volta inviata al Finanziatore, sarà irrevocabile. La suddetta comunicazione dovrà altresì specificare la data di rimborso e l'importo oggetto di rimborso.

### **9.2. Rimborso anticipato obbligatorio**

Il Soggetto Beneficiario dovrà provvedere al rimborso anticipato obbligatorio del Finanziamento, totale o parziale, dovuto ai sensi del presente Contratto, entro e non oltre 5 (cinque) giorni dall'accredito di qualsiasi importo a titolo di Contributo (incluse tranches, acconti, saldi e/o pagamenti in unica soluzione).

A garanzia del corretto adempimento del predetto obbligo il Beneficiario ha conferito alla Banca indicata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 del presente Contratto, mandato irrevocabile in favore di Finlombarda per effettuare il pagamento della quota capitale a rimborso del Finanziamento in favore del Finanziatore

### **9.3. Rimborso anticipato obbligatorio per contrarietà a norme imperative e mutamento normativo**

Se, anche a seguito dell'introduzione, della modifica o dell'abrogazione di disposizioni di legge o regolamentari, nonché mutamenti circa la loro interpretazione o applicazione e/o l'emanazione di regolamenti, disposizioni o direttive da parte di autorità che esplichino funzioni di controllo e di vigilanza nei confronti del Finanziatore oppure da parte di autorità monetarie, fiscali, valutarie o di altra natura, l'adempimento da parte del Finanziatore delle proprie obbligazioni ai sensi del presente Contratto ovvero il mantenimento del

Finanziamento o il reperimento della relativa provvista, dovessero divenire contrari a disposizioni di legge o regolamentari, il Soggetto Beneficiario dovrà, entro il termine indicato dal Finanziatore, rimborsare il Finanziamento in essere nonché provvedere al pagamento degli interessi e di ogni altro importo dovuto in base al presente Contratto.

## **10. Obblighi del Soggetto Beneficiario**

### **10.1. Obblighi generali del Soggetto Beneficiario**

Il Soggetto Beneficiario è tenuto a rispettare i seguenti obblighi:

- d) restituire al Finanziatore il Finanziamento nel rispetto dei termini e delle condizioni di cui al presente Contratto;
- e) rispettare le prescrizioni e i vincoli definiti in sede di concessione del Finanziamento;
- f) garantire, per tutta la durata del Finanziamento, la validità, la regolarità, la conformità e l'esecutività del mandato irrevocabile di pagamento conferito alla Banca, rinnovando lo stesso laddove si renda necessario e/o lo stesso venga meno per revoca, risoluzione, invalidità o per qualsiasi altra causa;
- g) verificare che, a seguito dell'erogazione con accredito sul Conto Corrente del Contributo, la Banca adempia diligentemente e tempestivamente al mandato irrevocabile di pagamento nel rispetto delle condizioni ivi stabilite, provvedendo direttamente al pagamento in favore del Finanziatore in caso di inadempimento e/o intempestività della Banca;
- h) rispettare quanto previsto in tema di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo ai sensi del D.Lgs n. 231/2007 e delle successive disposizioni attuative emanate dalla Banca d'Italia fino alla completa restituzione del Finanziamento e prestare tutta la collaborazione necessaria per consentire al Finanziatore le verifiche previste dalla predetta normativa;
- i) collaborare ai controlli che il Finanziatore potrà svolgere;
- j) adempiere tutti gli oneri e gli obblighi di qualunque specie, nei termini e nei modi prescritti dalle leggi applicabili, anche previdenziali, contributivi e fiscali.

Il Soggetto Beneficiario è altresì tenuto ad adempiere agli obblighi di natura informativa prescritti al seguente Articolo 10.2.

## 10.2. Obblighi di natura informativa

Il Soggetto Beneficiario è tenuto a:

- a) segnalare al Finanziatore, non appena ne sia a conoscenza, e in ogni caso entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla data in cui ne venga a conoscenza, l'erogazione con accredito sul Conto Corrente del Contributo (incluse tranches, acconti, saldi);
- b) informare il Finanziatore non appena ne sia a conoscenza, e in ogni caso entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla data in cui ne venga a conoscenza, del verificarsi e/o del potenziale verificarsi di un qualsiasi evento o circostanza che:
  - i) possa determinare, per la sua consistenza e natura, un mutamento negativo, in misura rilevante, della situazione economica, finanziaria, patrimoniale o reddituale del Soggetto Beneficiario e/o possa incidere negativamente in modo rilevante sulla sua attività tale da pregiudicare la capacità di far fronte puntualmente ad una o più obbligazioni derivanti dal presente Contratto, e/o possa configurare un Evento Pregiudizievole;
  - ii) pregiudichi o possa pregiudicare la validità, la legittimità o l'efficacia del presente Contratto, anche solo in parte, in maniera sostanzialmente pregiudizievole per i diritti, le azioni e i rimedi del Finanziatore;
  - iii) incida o possa incidere sulla validità del mandato irrevocabile di pagamento;
- c) comunicare tempestivamente ogni circostanza che costituisca violazione delle dichiarazioni nonché degli obblighi e degli impegni di cui presente Contratto;
- d) comunicare, non appena ne sia a conoscenza, e in ogni caso entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla data in cui ne venga a conoscenza, i dettagli di qualsiasi pretesa o contenzioso pendente o minacciato per iscritto da terzi che possa configurare o da cui possa derivare un Evento Pregiudizievole;
- e) fornire le informazioni concernenti la propria attività e la situazione patrimoniale e finanziaria richieste dal Finanziatore;
- f) fornire tempestivamente qualsiasi documentazione ed evidenza che il Finanziatore possa chiedere al fine di adempiere alle proprie procedure di

identificazione del cliente (c.d. "*know your customer*");

- g) su richiesta del Finanziatore, qualora il Finanziatore abbia ragionevole e fondato motivo di ritenere che si sia verificato uno qualsiasi degli eventi o circostanze che comportino il rimborso anticipato obbligatorio ai sensi del presente Contratto e/o di un Evento Pregiudizievole e/o un Evento Rilevante, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto Beneficiario, attestante che non si siano verificati tali eventi o circostanze o, qualora si siano verificati, le eventuali azioni intraprese per porvi rimedio;
- h) comunicare non appena ne sia a conoscenza e, in ogni caso, entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla data in cui ne venga a conoscenza, (i) ogni fatto, atto e/o circostanza incidente, direttamente e/o indirettamente, sull'attribuzione e/o sull'erogazione del Contributo ovvero (ii) la decadenza e/o la revoca e del Contributo stesso;
- i) segnalare tempestivamente al Finanziatore, eventuali modifiche anagrafiche (mutamento di denominazione sociale o di ragione sociale, localizzazioni all'interno del territorio della Lombardia) del Soggetto Beneficiario intervenute successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto nonché eventuali variazioni societarie che comportino il subentro di un nuovo soggetto nel Finanziamento.

Per tutta la durata del presente Contratto e fino all'integrale soddisfacimento di tutte le ragioni di credito del Finanziatore da esso derivanti, il Soggetto Beneficiario si impegna altresì ad inviare al Finanziatore il proprio bilancio d'esercizio annuale, redatto in applicazione dei Principi, entro 30 (trenta) giorni dalla approvazione assembleare e comunque entro e non oltre il 31 maggio di ciascun esercizio sociale o altro termine previsto ai sensi della normativa applicabile, fatta eccezione per il caso.

Tutte le comunicazioni al Finanziatore previste dal presente Contratto devono avvenire per iscritto e nel rispetto delle modalità di cui all'art. 23 del Contratto stesso.

## **11. Impegni del Soggetto Beneficiario**

Per tutta la durata del presente Contratto e fino all'integrale soddisfacimento di tutte le ragioni di credito del Finanziatore da esso derivanti, il Soggetto Beneficiario si impegna a rispettare gli obblighi di cui al presente Articolo 11 (*Impegni*).

#### **11.1. Finanziamenti soci e rimborsi di capitale**

Il Soggetto Beneficiario si impegna a far sì che i crediti a qualunque titolo derivanti da eventuali finanziamenti soci, concessi al Soggetto Beneficiario, sotto qualsiasi forma effettuati (a titolo esemplificativo: finanziamenti soci, sottoscrizione di prestiti obbligazionari o di altri titoli di debito), siano integralmente e incondizionatamente subordinati e postergati (in forma e contenuto di gradimento del Finanziatore), per pagamento di capitale, interessi ed ogni accessorio o utilità ulteriore, al rimborso integrale di tutto quanto dovuto dal Soggetto Beneficiario ai sensi del Finanziamento e/o alle obbligazioni di quest'ultimo derivanti dai Documenti Finanziari.

#### **11.2. Distribuzione di dividendi**

Il Soggetto Beneficiario si impegna a non procedere alla distribuzione di riserve (al netto di quelle relative a utili riportati a nuovo), né al rimborso in tutto o in parte del capitale sociale.

Fermo restando quanto previsto nel precedente paragrafo, il Soggetto Beneficiario si impegna a non procedere alla distribuzione di utili e/o dividendi, né a pagamenti di alcun importo a qualunque titolo e sotto qualsiasi forma ai propri soci, diretti o indiretti, anche per interposta persona (incluso, a titolo esemplificativo, quale pagamento di capitale, interessi o altre utilità su prestiti soci anche sotto forma obbligazionaria, oppure quale corrispettivo per servizi resi e/o *management fees*), qualora alla data della distribuzione o pagamento sia in essere un Evento Rilevante o tale distribuzione o pagamento determini il verificarsi di un Evento Rilevante.

#### **11.3. Operazioni straordinarie**

Il Soggetto Beneficiario si obbliga a non deliberare né eseguire, senza preventiva comunicazione al Finanziatore:

- operazioni di natura straordinaria sul capitale quali, in via meramente

esemplificativa e non tassativa, fusioni, scissioni, trasformazioni, acquisto di azioni proprie;

- cambiamenti dell'oggetto sociale o trasferimento all'estero della sede sociale.

#### **11.4. Normativa anticorruzione e antiriciclaggio**

Il Soggetto Beneficiario si impegna a mantenere in essere procedure che siano in linea con il rispetto delle normative di volta in volta vigenti in materia di lotta al riciclaggio e alla corruzione, incluso il Decreto 231.

#### **11.5. Documentazione *Know Your Customer***

Il Soggetto Beneficiario si impegna a fornire prontamente, su richiesta del Finanziatore, tutta la documentazione e ogni evidenza ragionevolmente richiesta dal Finanziatore affinché lo stesso possa svolgere ed essere soddisfatto rispetto alle formalità c.d. "*know your customer*" con riferimento al Soggetto Beneficiario e a qualsiasi altra persona per la quale tale procedura debba essere effettuata ai sensi delle operazioni previste nei Documenti Finanziari.

#### **11.6. Modello di Organizzazione e Codice Etico**

Il Soggetto Beneficiario si impegna, per tutta la durata del Finanziamento, a rispettare i principi e le disposizioni del Codice Etico e del Modello di Organizzazione.

#### **11.7. Conto Corrente**

Il Soggetto Beneficiario si impegna, per tutta la durata del Finanziamento, a mantenere il Conto Corrente di cui all'articolo 6 del presente Contratto e garantire che il Contributo venga accreditato sul medesimo Conto Corrente.

### **12. Eventi Rilevanti**

Ciascuno degli eventi descritti nel presente Articolo 12 (*Eventi Rilevanti*) costituisce un Evento Rilevante.

#### **12.1. Mancato pagamento**

Il mancato pagamento di una qualsivoglia somma dovuta dal Soggetto Beneficiario ai sensi dei Documenti Finanziari alla scadenza con le modalità ivi previste, salvo che il mancato pagamento sia dovuto esclusivamente a errori tecnici o amministrativi nella trasmissione dei fondi e venga in ogni caso effettuato entro 2 (due) Giorni Lavorativi successivi alla relativa scadenza.

### **12.2. Inadempimento di obblighi e degli impegni**

In qualsiasi momento, un qualunque obbligo di cui ai Documenti Finanziari, inclusi quelli di cui agli Articoli 10 e 11 del presente Contratto, non sia adempiuto dal Soggetto Beneficiario, ovvero il Soggetto Beneficiario non faccia in modo che un terzo adempia, se così previsto, e tale inadempimento, se suscettibile di rimedio, non sia sanato, qualora effettivamente possibile, entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi a decorrere dalla data anteriore tra:

- (a) la data nella quale il Finanziatore abbia dato comunicazione dell'inadempimento al Soggetto Beneficiario; ovvero
- (b) nel caso in cui il Soggetto Beneficiario abbia avuto effettiva conoscenza di tale inadempimento.

### **12.3. Veridicità delle dichiarazioni**

La non veridicità in qualsiasi aspetto sostanziale di una delle dichiarazioni rilasciate o ripetute ai sensi dell'Articolo 5 (*Dichiarazioni e garanzie*) del presente Contratto, salvo che la situazione di fatto possa essere modificata in modo da porre rimedio alla non veridicità e ciò avvenga entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi a partire dalla prima tra la comunicazione del Finanziatore relativa alla non veridicità e la data in cui il Soggetto Beneficiario venga a conoscenza della non veridicità medesima.

### **12.4. Insolvenza**

Il verificarsi in capo al Soggetto Beneficiario di una delle seguenti circostanze:

- (a) sia, o sia considerata ai fini di legge, non più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni o sia comunque insolvente;
- (b) ammetta la propria incapacità di far fronte ai propri debiti una volta scaduti;
- (c) cessi di pagare i propri debiti o comunichi la sua intenzione in tale

senso;

- (d) a causa di difficoltà finanziarie, avvii negoziazioni con i propri creditori al fine di ottenere che il proprio indebitamento, diverso da quello derivante dal Finanziamento, sia riscadenzato ovvero sia ristrutturato nell'ambito di un accordo sottoscritto ai sensi del Codice della Crisi;
- (e) effettui cessioni di beni ai propri creditori ai sensi degli articoli 1977 (*Della cessione dei beni ai creditori - Nozione*) e seguenti del Codice Civile o di equivalenti disposizioni di legge.

### **12.5. Modifica dell'attività**

Il Soggetto Beneficiario, per fatto proprio o di terzi, modifichi in maniera sostanziale la propria attività.

### **12.6. Autorizzazioni**

Alcuna delle autorizzazioni del Soggetto Beneficiario, necessaria per lo svolgimento delle rispettive attività, non venga ottenuta in tempo utile, ovvero cessi di essere in pieno vigore ed efficacia, o vengano intraprese iniziative per la revoca, sospensione, annullamento, ritiro, modifica, variazione o diniego di alcuna delle autorizzazioni.

### **12.7. Decreto 231**

Sia emesso nei confronti del Soggetto Beneficiario un decreto che dispone il giudizio o di citazione diretta a giudizio per l'accertamento della responsabilità di cui al Decreto 231, salvo che i relativi procedimenti appaiano manifestamente infondati, come precisato in apposito parere legale indirizzato al Finanziatore.

Sia pronunciato un provvedimento di condanna in via definitiva (incluse le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'Articolo 444 del c.p.p.) a carico del Soggetto Beneficiario ai sensi del quale il Beneficiario sia stato giudicato responsabile ai sensi del Decreto 231 ovvero sia applicata a uno di essi una sanzione pecuniaria o interdittiva, anche di tipo cautelare, salvo che, (x) in caso di sanzione interdittiva, la stessa sia stata revocata o comunque annullata prima dell'emissione del decreto che dispone il giudizio, e (y) in caso di sanzione pecuniaria, il Soggetto Beneficiario dimostri al Finanziatore che da tale sanzione

non può derivare un Evento Pregiudizievole.

### **12.8. Normativa antimafia**

Venga accertata la sussistenza in capo al Soggetto Beneficiario (e/o al legale rappresentante dello stesso e/o ad uno dei soggetti indicati all'articolo 85, commi 1 e 2, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al Decreto Legislativo 159/2011) di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del Decreto Legislativo 159/2011.

## **13. Decadenza dal beneficio del termine**

### **13.1. Decadenza dal beneficio del termine**

La revoca e/o la decadenza del Contributo costituirà, ai sensi dell'articolo 1186 codice civile, causa di decadenza dal beneficio del termine a favore del Soggetto Beneficiario di cui all'Articolo 9 del presente Contratto.

In tal caso, il Finanziatore avrà la facoltà di informare il Soggetto Beneficiario della propria intenzione di esercitare i diritti di cui al presente Articolo 13.1 attraverso una comunicazione inviata con raccomandata con avviso di ricevimento o Posta Elettronica Certificata.

### **13.2. Efficacia della decadenza dal beneficio del termine**

La decadenza dal beneficio del termine del diventerà efficace *ipso jure*, senza alcuna pronuncia giudiziale, a decorrere dalla data di ricevimento da parte del Soggetto Beneficiario della suddetta comunicazione.

### **13.3. Restituzione del Finanziamento**

Entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla data in cui la decadenza dal beneficio del termine diviene efficace ai sensi del presente Articolo, il Soggetto Beneficiario dovrà rimborsare al Finanziatore gli importi del Finanziamento non ancora rimborsati insieme agli interessi maturati e gli interessi di mora, fino al giorno dell'effettivo rimborso, oltre a qualsiasi altro importo dovuto ai sensi dei Documenti Finanziari.

## **14. Risoluzione del Contratto**

### **14.1. Risoluzione**

Il presente Contratto potrà essere risolto nei seguenti casi:

- (a) violazione degli obblighi e degli impegni del Soggetto Beneficiario di cui al presente Contratto;
- (b) verificarsi di un Evento Pregiudizievole o di un Evento Rilevante;
- (c) irregolarità (rate scadute e/o non pagate oltre i 30 giorni) nei pagamenti relativi ad altri rapporti di finanziamento del Soggetto Beneficiario gestiti da Finlombarda a valere su altri fondi di Regione Lombardia o su fondi propri, oltre il termine di 60 (sessanta) giorni solari;
- (d) mancato rispetto di quanto previsto in tema di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo ai sensi del d. Lgs n. 231/2007 e delle successive disposizioni attuative emanate dalla Banca d'Italia;
- (e) assoggettamento del Beneficiario a Procedure Concorsuali;
- (f) variazioni societarie che comportino il subentro di un nuovo soggetto che non sia destinatario del Contributo oppure che il nuovo soggetto non superi l'istruttoria di merito creditizio, o, ancora, che non rinnovi il mandato irrevocabile di pagamento;
- (g) revoca e/o decadenza del Contributo laddove, a seguito della decadenza dal beneficio nei termini di cui all'Articolo 13 del presente Contratto, il Soggetto Beneficiario risulti inadempiente all'obbligo di rimborso.

### **14.2. Efficacia della risoluzione**

Il Finanziatore avrà la facoltà di informare il Soggetto Beneficiario dell'intenzione di esercitare la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi del presente articolo mediante una comunicazione inviata con raccomandata con avviso di ricevimento o Posta Elettronica Certificata.

La risoluzione del presente Contratto avrà effetto a decorrere dalla data di ricevimento da parte del Soggetto Beneficiario della suddetta comunicazione.

Ferma l'ipotesi di decadenza dal beneficio del termine in caso di revoca e/o decadenza del Contributo, entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla data in cui la risoluzione diviene efficace il Soggetto Beneficiario dovrà rimborsare al Finanziatore gli importi del Finanziamento non ancora rimborsati insieme agli

interessi maturati e gli interessi di mora, fino al giorno dell'effettivo rimborso, oltre a qualsiasi altro importo dallo stesso dovuto ai sensi dei Documenti Finanziari, fermo restando che il Finanziatore, sussistendone i presupposti, avrà l'ulteriore diritto di esercitare ogni altra azione e far valere ogni ulteriore pretesa anche a titolo di risarcimento del danno derivante dal mancato adempimento degli obblighi assunti con il presente Contratto o comunque in esso previsti.

## **15. Recesso**

### **15.1. Recesso**

Il Finanziatore potrà recedere dal presente Contratto, ai sensi dell'articolo 1373 del Codice Civile, anche qualora il Contratto abbia avuto esecuzione, con le conseguenze previste nel successivo paragrafo, al verificarsi di un Evento Rilevante di cui all'Articolo 12 del presente Contratto.

Il Soggetto Beneficiario riconosce espressamente che il verificarsi degli eventi di cui sopra costituisce a tutti gli effetti di legge giustificato motivo di recesso.

### **15.2. Efficacia del recesso**

Il Finanziatore informerà il Soggetto Beneficiario circa l'intenzione di esercitare la facoltà di recedere dal presente Contratto mediante una comunicazione inviata con raccomandata con avviso di ricevimento o con Posta Elettronica Certificata. Il recesso dal presente Contratto avrà effetto a decorrere dalla data di notifica della suddetta comunicazione.

### **15.3. Restituzione del Finanziamento**

Entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla data in cui il recesso diviene efficace il Soggetto Beneficiario dovrà rimborsare al Finanziatore gli importi del Finanziamento non ancora rimborsati insieme agli interessi maturati e gli interessi di mora, fino al giorno dell'effettivo rimborso, oltre a qualsiasi altro importo dovuto ai sensi dei Documenti Finanziari.

## **16. Oneri e spese**

### **16.1. Costi iniziali**

Il Soggetto Beneficiario si impegna a sostenere tutti i costi e le spese (ivi inclusi gli onorari spettanti ai consulenti legali del Finanziatore), i costi ed oneri notarili

nonché gli oneri fiscali relativi alla predisposizione, negoziazione e stipula dei Documenti Finanziari.

### **16.2. Costi successivi**

Il Soggetto Beneficiario è tenuto a versare al Finanziatore, a semplice richiesta, l'ammontare di tutti i costi e le spese (incluse le spese legali) documentati in relazione:

- alla tutela dei propri diritti derivanti dai Documenti Finanziari, ivi inclusa l'attività necessaria all'esercizio in giudizio o meno di qualsiasi diritto derivante dai Documenti Finanziari;
- a qualsiasi attività svolta successivamente alla Data di Sottoscrizione in relazione alla modifica, rinuncia o approvazione effettuata o richiesta in relazione ai Documenti Finanziari.

### **16.3. Obbligo di Indennizzo a favore del Finanziatore**

Il Soggetto Beneficiario, a fronte di richiesta scritta del Finanziatore – da inviarsi mediante lettera raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata - corredata di tutta la documentazione necessaria - si obbliga sin da ora ad indennizzare il Finanziatore da ogni onere, costo o spesa, anche legale (a titolo di capitale e interessi, ivi incluse eventuali sanzioni che fossero comminate a carico del Finanziatore), relativi al pagamento, a qualsiasi titolo, di imposte e/o tasse connesse con il presente Contratto e/o il Finanziamento, salvo il caso di dolo o colpa grave del Finanziatore.

Il Soggetto Beneficiario si impegna, altresì, a tenere manlevato ed indenne il Finanziatore da ogni contestazione o azione legale non manifestamente infondata (a ragionevole giudizio del Finanziatore) avanzata o proposta dall'Amministrazione Finanziaria relativamente ad ogni eventuale imposta o tassa connesse al presente Contratto e/o al Finanziamento che sia stata comunicata al Beneficiario ed in relazione alle quali sia richiesto al Finanziatore il pagamento del relativo importo.

Il Finanziatore si impegna ad inoltrare tempestivamente qualsiasi richiesta di pagamento ai sensi del presente Articolo, al fine di consentire il pagamento puntuale delle somme dovute da parte del Beneficiario.

Il Soggetto Beneficiario procederà al pagamento di quanto richiesto in base al

presente articolo entro e non oltre 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla ricezione della relativa richiesta opportunamente documentata.

Resta inteso e concordato tra le Parti che a seguito della richiesta ricevuta dal Finanziatore ai sensi del presente articolo, il Soggetto Beneficiario potrà assumere il controllo della difesa, nominare a sue spese legali di sua fiducia e prendere le decisioni ritenute più opportune per meglio gestire la relativa richiesta, fermo restando il diritto del Finanziatore di partecipare, anche con consulenti di propria fiducia, a qualsiasi fase della controversia, in sede giudiziale e/o stragiudiziale.

#### **16.4. Imposta sul valore aggiunto**

Tutti i corrispettivi e gli importi da corrispondersi al Finanziatore ai sensi dei Documenti Finanziari sono da intendersi al netto dell'IVA eventualmente applicabile sugli stessi. Allorché, ai sensi dei Documenti Finanziari, il Soggetto Beneficiario sia tenuto a rimborsare al Finanziatore costi, oneri o spese, il Soggetto Beneficiario corrisponderà al Finanziatore anche l'IVA eventualmente applicabile in relazione agli stessi.

#### **17. Divieto di opporre eccezioni**

L'obbligo del Soggetto Beneficiario di pagare alle date stabilite le somme dovute a titolo di rimborso del capitale, interessi o a qualsiasi altro titolo e, più in generale, l'adempimento di qualsiasi obbligo di cui al presente Contratto, non potranno essere sospesi o ritardati neanche in caso di contestazione, anche se giudiziale, sollevata dal Soggetto Beneficiario e/o da terzi o comunque fondata su qualsivoglia provvedimento legislativo, amministrativo o giudiziale. Ogni eccezione, ivi compresa quella di compensazione, potrà essere fatta valere solo successivamente al pagamento.

#### **18. Invalidità parziale**

Qualora una qualsiasi delle disposizioni del presente Contratto divenisse per qualsiasi ragione illegittima, invalida o non azionabile, ciò non pregiudicherà la legittimità, validità ed efficacia delle rimanenti disposizioni.

#### **19. Variazioni nelle parti**

### **19.1. Cessioni e trasferimenti**

Il Soggetto Beneficiario non potrà cedere o trasferire alcuno dei propri diritti e/o obblighi ai sensi del presente Contratto.

### **19.2. Trasferimenti da parte del Finanziatore**

Il Finanziatore potrà cedere in tutto o in parte ed in qualsiasi momento i propri diritti e/o obblighi di cui al presente Contratto, ovvero cedere, in tutto o in parte, i crediti vantati nei confronti del Soggetto Beneficiario e nascenti dal presente Contratto (ciascuna, una "Cessione").

Il Soggetto Beneficiario presta sin da ora il proprio consenso a ciascuna Cessione anche ai sensi dell'articolo 1407 del Codice Civile e sin d'ora accetta la cessione dei diritti e/o obblighi e/o crediti da parte del Finanziatore anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1248 del Codice Civile.

La Cessione comporterà l'automatico mantenimento e/o cessione dei relativi accessori e garanzie (se esistenti), a seconda dei casi, totalmente o parzialmente, con liberazione, ai fini e per gli effetti dell'articolo 1408 del Codice Civile, del cedente per la parte di obbligazioni oggetto della cessione validamente ed integralmente assunte dal cessionario.

Su richiesta del Finanziatore, il Soggetto Beneficiario fornirà, nei limiti in cui sia possibile e legittimo, tutti i documenti e le informazioni pertinenti e sottoscriverà tutti i documenti richiesti dal Finanziatore per realizzare la cessione o il trasferimento di cui sopra.

## **20. Modifiche ed esecuzione del Contratto**

Le Parti si danno reciprocamente atto che i termini e le condizioni contenute nel presente Contratto costituiscono le complete intese intervenute tra di esse e sostituiscono tutti gli eventuali precedenti patti, sia orali sia scritti, tra loro intercorsi con riferimento al Finanziamento. Qualunque modifica al presente Contratto potrà aver luogo ed essere provata solo mediante atto scritto; pertanto, ogni eventuale tolleranza, anche reiterata, di inadempimenti o ritardati adempimenti degli obblighi contrattuali non potrà in alcun modo essere interpretata come tacita abrogazione o modifica dei patti che li prevedono. Qualsiasi atto stipulato in adempimento di obblighi o conseguente all'esercizio di facoltà previsti nel presente Contratto dovrà essere inteso come esecutivo del

contratto stesso e non costituirà né potrà essere interpretato quale novazione rispetto a quanto ivi contemplato.

## **21. Trattamento dati**

Ai sensi e per gli effetti D. Lgs. 196/2003 s.m.i., il Soggetto Beneficiario prende atto e acconsente che i dati personali da esso forniti o direttamente acquisiti dal Finanziatore nell'ambito della propria attività, formino oggetto, nel rispetto della legge, di trattamento per finalità contrattuali, nonché al fine di quanto previsto nei precedenti commi ovvero per eseguire obblighi di legge e/o per adempiere a quanto disposto dagli Organi di Vigilanza del sistema bancario e finanziario.

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, il Finanziatore consegna al Soggetto Beneficiario copia dell'informativa per il trattamento dei dati personali relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

## **22. Diffusione delle informazioni**

Il Finanziatore avrà il diritto di fornire a:

- qualsiasi soggetto al quale intenda cedere, in tutto o in parte, il presente Contratto o i crediti da esso nascenti;
- qualsiasi soggetto con cui saranno stipulati contratti finalizzati ad allocare e/o ripartire, in modo più efficiente, il rischio di credito, ovvero rischio di tasso e/o di cambio;
- qualsiasi soggetto a cui la comunicazione delle informazioni sia dovuta ai sensi di Legge e/o a qualsiasi autorità pubblica e/o indipendente;
- qualsiasi soggetto con il quale il Finanziatore intenda effettuare operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto i crediti vantati nei confronti del Soggetto Beneficiario e nascenti dal presente Contratto ed in qualsiasi prospetto informativo;
- alle eventuali agenzie di *rating* ai fini della cartolarizzazione di cui al precedente Paragrafo;
- le informazioni relative al Contratto, ai Documenti Finanziari, all'attività del Soggetto Beneficiario che essi ritengano necessarie a condizione che il soggetto al quale le informazioni saranno divulgate (fatta eccezione per il Finanziatore, direttori, impiegati e consulenti del Finanziatore, autorità

pubbliche) abbia sottoscritto (prima della divulgazione) un impegno di riservatezza di ragionevole gradimento del Soggetto Beneficiario e del Finanziatore.

### **23. Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni richieste e/o previste dal presente Contratto o comunque necessarie in relazione ad esso devono essere fatte per iscritto, mediante lettera raccomandata A.R. ovvero via Posta elettronica certificata (PEC) ai seguenti indirizzi:

Se al Finanziatore:

**FINLOMBARDA S.P.A.**

Piazza Gae Aulenti, 1

20124 MILANO

PEC: [crediti@pec.finlombarda.it](mailto:crediti@pec.finlombarda.it)

Attenzione del dott. Claudio Maviglia

Se al Beneficiario:

[•]

[•]

Alla cortese attenzione di [•]

Email: [•]

PEC: [•]

Le comunicazioni pervenute in un giorno che non sia un Giorno Lavorativo ovvero oltre le ore 17:00 di un Giorno Lavorativo saranno considerate come pervenute il Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

### **24. Scritture contabili**

Le registrazioni ed, in genere, le risultanze contabili di Finlombarda faranno prova del debito del Soggetto Beneficiario per capitale ed interessi e di quanto altro dovuto in dipendenza del Finanziamento.

### **25. Elezione di domicilio**

Ai fini di cui al presente Contratto, le Parti eleggono domicilio presso la propria sede sociale come indicata in comparizione.

## **26. Prova del Credito**

Fino a prova contraria gli estratti conto, le registrazioni ed in genere le risultanze contabili del Finanziatore faranno piena prova nei confronti del Soggetto Beneficiario del credito vantato dal Finanziatore per capitale ed interessi.

## **27. Reclami**

Per eventuali contestazioni relative all'interpretazione ed applicazione del presente Contratto, il Soggetto Beneficiario può presentare reclamo al Finanziatore, all'attenzione del "Responsabile gestione reclami", tramite una delle seguenti modalità:

- tramite posta elettronica ordinaria all'indirizzo: [reclami@finlombarda.it](mailto:reclami@finlombarda.it);
- tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: [finlombarda@pec.regione.lombardia.it](mailto:finlombarda@pec.regione.lombardia.it); inviando una comunicazione a mezzo posta ordinaria o raccomandata all'indirizzo di Finlombarda S.p.A. c.a. Responsabile Gestione Reclami, Piazza Gae Aulenti 1, Torre B - 20124 Milano.

Il Soggetto Beneficiario, laddove non dovesse ritenersi soddisfatto della risposta o non l'abbia ricevuta nel termine di 60 giorni dalla richiesta, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, dovrà rivolgersi ad un Organismo di Mediazione tra quelli iscritti nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia per esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione. A tal fine il Soggetto Beneficiario potrà rivolgersi ad uno dei seguenti organismi di mediazione:

- all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), seguendo la procedura disciplinata sul sito <http://www.arbitrobancariofinanziario.it> o rivolgendosi alle Filiali della Banca d'Italia. L'Arbitro è competente a condizione che:

- l'importo richiesto non sia superiore ad euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero) se il Soggetto Beneficiario chiede una somma di denaro;
- in ogni caso e senza limiti di importo quando si chiede soltanto di accertare diritti, obblighi e facoltà- non siano trascorsi più di 12 (dodici) mesi dalla presentazione del reclamo a Finanziatore;
- le controversie non siano relative a operazioni o comportamenti anteriori

- al sesto anno precedente alla data di presentazione del ricorso;
  - le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria.
- al Conciliatore Bancario Finanziario, qualunque sia il valore
- della controversia, seguendo la procedura disciplinata sul sito del Conciliatore <http://www.conciliatorebancario.it>.

## **28. Legge applicabile e foro competente**

Il presente Contratto è regolato in ogni suo aspetto dalla legge italiana.

Fermo e impregiudicato quanto previsto all'articolo 27, e, comunque, l'eventuale necessità ai sensi della legge di volta in volta vigente del preliminare esperimento di procedimenti di conciliazione e/o mediazione e ferme le competenze inderogabili stabilite dal codice di procedura civile per i provvedimenti cautelari ed esecutivi, per ogni controversia che possa sorgere tra il Soggetto Beneficiario e il Finanziatore relativamente alla stipula, interpretazione, efficacia, validità, conclusione, esecuzione o risoluzione del presente Contratto o comunque ad esso relativa, il foro competente in via esclusiva per le azioni promosse dal Beneficiario è il Foro di Milano.